

135/2026 Vol.



TRIBUNALE DI MANTOVA

Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice designato ha emesso il seguente

DECRETO

Osservato:

che, con ricorso depositato il 14/01/2026 (quindi integrato il 15/01/2026 e il 19/1/2026), M., rappresentato dall'avv. G., chiedeva che, esaminato l'accordo siglato in data 19-12-2025 con Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Mantova e Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) e i documenti allegati, venisse autorizzata la esecuzione o, per la denegata ipotesi fosse ritenuto privo di effetti, venisse dichiarato tale, ai sensi dell'art. 23/2 bis CCI;

che in particolare la impresa ricorrente, che opera nel settore del finissaggio e assemblaggio di capi di maglieria e vestiario, per conto terzi, con 14 lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, preso atto della situazione debitoria esistente in principalità nei confronti di Agenzia delle Entrate – ADER, presentò accesso alla composizione negoziata ex art. 17 CCI e in data 8/1/2025 la Commissione di cui all'art. 13/6 CCI nominò quale esperto il dott. M., che accettò l'incarico il 9/1/2025;

che, ottenuta la conferma delle misure protettive, (poi prorogate sino al 5/9/2025), in data 17/11/2025 l'istante presentò ad Agenzia delle Entrate di Mantova

proposta di transazione fiscale ex art. 23/2 bis CCI, nell'ambito del piano di risanamento di durata quadriennale, avente in particolare ad oggetto il pagamento a saldo e stralcio di ogni debito la somma di € 100.000,00, frutto di finanza esterna proveniente dalla madre del sig. G. e condizionata all'accettazione della Agenzia delle Entrate (intervenuta il 29/12/2025) nonché alla autorizzazione all'esecuzione da parte dell'intestato Tribunale;

Verificato, in via preliminare:

che sussiste la propria competenza, perché la sede della impresa individuale è situata nel circondario del Tribunale di Mantova;

che la proposta di accordo è stata formulata ed accettata nel corso delle trattative ed entro il termine di durata massima delle stesse (spirato il 9/1/2026), ai sensi dell'art. 23/2 bis CCI, in quanto l'accettazione è intervenuta in data 29/12/2025, sicché il ricorso è ammissibile, sotto detto profilo;

che parimenti la proposta non ha ad oggetto tributi costituenti risorse proprie della Unione europea, risultando peraltro ormai pacifico che possa essere oggetto di falcidia anche il credito IVA;

che l'accordo è stato sottoscritto in conformità alle previsioni di cui all'art. 23/2 bis CCI, recando espresso richiamo al parere conforme dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, del 10-12-2025 (prot. N. 119428/2025);

che l'accordo è stato ritualmente comunicato all'esperto dott. M.;

Considerato, in generale:

che ai sensi dell'art. 23/2 bis CCI compete al giudice designato un controllo sulla regolarità dell'accordo e della documentazione allegata, con verifica di natura formale e sostanziale della conformità dell'accordo e degli allegati alla previsione

normativa e che tale verifica non si estende invece alla valutazione degli effetti di detto accordo nei confronti degli altri creditori e all'impatto di detto accordo rispetto al risanamento aziendale, profilo peraltro sul quale compete all'esperto procedere ad eventuale segnalazione di cui all'art. 21 CCI;

Rilevato, in particolare:

che l'accordo depositato prevede il pagamento da parte del ricorrente, a favore del creditore pubblico dell'importo di € 100.000,00 a tacitazione del debito erariale di € 438.610,39 (compresi oneri di riscossione di spettanza di AdER), così composto:

Debito tributario complessivo attestato						
		Imposta	Sanzioni	Interessi	Notifica/ altro	Totale
ADE	IREF	€ 3.453,00	€ 287,74	€ 49,00	-	€ 3.789,74
	Ritenute	€ 4.390,77	€ 365,89	€ 138,09	-	€ 4.894,75
AdER	IVA	€ 247.189,62	€ 77.355,58	€ 28.945,97	-	€ 353.491,17
	IREF	€ 22.778,62	€ 5.403,90	€ 2.643,99	-	€ 30.826,51
	IRAP	€ 3.812,57	€ 1.140,93	€ 504,75	-	€ 5.458,25
	Ravv. su importi rateizzati	-	€ 190,42	€ 0,07	-	€ 190,49
	Ritenute	€ 3.342,87	€ 1.469,41	€ 526,97	-	€ 5.339,25
	Sanzioni	-	€ 4.005,04	-	€ 5,85	€ 4.010,89
	Aggi	€ 10.654,43	-	-	-	€ 10.654,43
	Interessi di mora	-	-	€ 19.611,23	-	€ 19.611,23
	Diritti di notifica	-	-	-	€ 53,84	€ 53,84
	Spese tabellari	-	-	-	€ 289,84	€ 289,84
TOTALE						€ 438.610,39

che detto accordo contempla la soddisfazione nella misura di circa il 22,79% e con le ulteriori previsioni: 1) di deposito dell'accordo in Tribunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione; 2) di adempimento entro 10 giorni dal deposito del decreto di autorizzazione del Tribunale; 3) di risoluzione di diritto in caso di inadempimento alle obbligazioni sopra indicate, ovvero in caso di declaratoria giudiziale di inefficacia dell'accordo, ovvero in caso di apertura di liquidazione giudiziale o controllata o declaratoria di stato di insolvenza ovvero in caso di accertamento di violazioni o di altri inadempimenti, partitamente elencati; 4) del diritto di Agenzia delle Entrate di procedere ad accertamento e iscrizione a ruolo di ulteriori somme eventualmente dovute in ragione di differenti fattispecie, rispetto a quelle di cui all'accordo (pur riferibili ai medesimi periodi di imposta); 5) di efficacia liberatoria prevista dalla normativa, in caso di integrale adempimento all'accordo, limitamente al debito fiscale oggetto dell'accordo;

che il professionista dott. B., in possesso dei requisiti di cui all'art. 23/2 bis CCI, ha confezionato dettagliata attestazione con la quale, esaminata e verificata la *due diligence* contabile, accertato che gli scostamenti dei dati contabili rientrano ampiamente nell'errore tollerabile (€ 3.925,37), ha concluso nel senso che i dati contabili sottoposti alla verifica risultano affidabili e attendibili e che le rettifiche operate e le assunzioni effettuate per redigere il piano e la proposta risultano coerenti;

che il predetto professionista ha quindi esaminato in dettaglio il profilo della convenienza o meno dell'accordo in esame rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale, nei confronti del creditore pubblico e ha concluso che, anche ipotizzando azioni recuperatorie nei confronti degli amministratori per le pregresse perdite, *il totale non sarebbe in grado di ripagare il debito erariale, se non in misura inferiore a quella prospettata nell'accordo oggetto di esame;*

Ritenuto:

che il richiamo espresso, contenuto nell'art. 23/2 bis CCI, ad Agenzia delle Entrate Riscossione quale parte dell'accordo richiamato, con specifico riferimento al debito e agli accessori, consenta di desumere l'ammissibilità di detto accordo anche in relazione al debito erariale e agli accessori già iscritti a ruolo, dovendo peraltro osservarsi che la remunerazione riconosce all'Agente della riscossione – in quanto non qualificabile in termini di tributo – risulta liberamente transigibile tra le parti;

che sussistano i presupposti per la autorizzazione alla esecuzione dell'accordo, ove da un lato risultano rispettati i requisiti di ammissibilità dell'accordo (contesto ed epoca di sottoscrizione, oggetto, requisiti formali di sottoscrizione) e dall'altro la documentazione allegata è regolare e completa, corredata da attestazione di veridicità e di convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria, considerato altresì che l'accordo – per essere la somma già oggetto di assegno circolare agli atti – si connota per una particolare solidità in favore del creditore pubblico, non necessitando così di garanzie per la effettiva esecuzione;

P.Q.M.

Visto l'art. 23/2 bis CCI,

Autorizza la esecuzione dell'accordo transattivo nell'ambito della composizione negoziata della crisi ex art. 23/2 bis CCI, concluso in data 29/12/2025 tra:

- 1) Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Mantova, nella persona del Direttore Provinciale, F.;
- 2) Impresa individuale M., nella persona del legale rappresentante G.;

- 3) Agenzia delle Entrate – Riscossione, nella persona del Direttore Regionale Lombardia P., in virtù dei poteri allo stesso conferiti con procura speciale a rogito del notaio D. in data 28/10/2025 n. 183410 di rep. – Raccolta 13324.

Si comunichi

Mantova, 22 gennaio 2026

Il giudice designato

dott.ssa *Francesca Arrigoni*